



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Semplificazione dell'azione amministrativa in materia di energia da fonti rinnovabili: indirizzi per il coordinamento della procedura di autorizzazione unica regionale con le procedure di VIA e con la procedura di concessione di derivazione d'acqua in caso di impianti idroelettrici.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Territorio Ambiente Energia, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Territorio Ambiente Energia che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare alcun impegno di spesa a carico della regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

di approvare gli indirizzi di semplificazione amministrativa di cui all'allegato A da considerarsi parte integrante della presente deliberazione, ad ulteriore integrazione della delibera di giunta regionale dell' 8 marzo 2011, n. 255.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian-Mario Spacca)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- **decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 387** "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"
- **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale"
- **decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28** "Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"
- **legge regionale 14 aprile 2004, n. 7** "Disciplina della procedura di impatto ambientale"
- **legge regionale 9 giugno 2006, n. 5** "Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico"
- **decreto del ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010:** "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"
- **Delibera della Giunta Regionale 8 marzo 2011 n. 255** "D.M. 10 settembre 2010 del Ministro dello Sviluppo economico – Recepimento linee guida nazionali per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili"

Motivazione

Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" è ispirato a principi di semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad un'autorizzazione unica, ossia comprendente in sé tutte le autorizzazioni e nulla osta necessari al fine di costruire e mettere in esercizio l'impianto, in forza dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003 (d.m. 10.09.2010 punto 15.1).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'art. 12 del citato decreto legislativo disciplina infatti la procedura di rilascio dell'autorizzazione unica per la "costruzione e l'esercizio" degli impianti di produzione di energia elettrica.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" questa regione con la DGR 8 marzo 2011 n. 255 ha formulato un primo step di semplificazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica.

Proseguendo in tale ottica, è necessario precisare che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di cui al d. lgs. 387/2003 rappresenta l'unico interlocutore che si interfaccia con il proponente e al contempo, sempre secondo tale ordine di idee, è l'unico soggetto competente a coordinare i procedimenti che confluiscono nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica.

Ne deriva che una volta pervenuta l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica spetta unicamente all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione medesima rapportarsi con le altre amministrazioni di volta in volta coinvolte nel procedimento, mediante la convocazione della conferenza di servizi e la trasmissione della documentazione necessaria.

Le criticità che si sono rivelate sul territorio hanno evidenziato la tendenza a mantenere distinti i procedimenti facenti capo all'autorizzazione unica, laddove non sono mancati casi in cui, ad esempio, il proponente, al fine di ottenere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, anziché rivolgersi all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica, preliminarmente ha formulato istanza di VIA, rivolgendosi all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica una volta conclusa la procedura di valutazione di impatto ambientale.

Non solo. È quanto mai necessario semplificare e coordinare l'azione amministrativa al fine di rendere l'ottenimento del provvedimento di rilascio di autorizzazione unica il meno gravoso possibile per il proponente sia in termini di tempi necessari ad ottenere il provvedimento richiesto che in termini di costi.

La Regione Marche con l' art. 23 bis della l.r. 10/1999 ha delegato alle Province le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni di cui all'art. 12 D. Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di impianti solari fotovoltaici ed impianti per la produzione di energia derivante dallo sfruttamento del vento **ad esclusione** di quelli la cui valutazione di impatto ambientale è di competenza regionale, e cioè gli impianti eolici di potenza uguale/superiore a 1000 kW.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sono inoltre di competenza regionale i procedimenti di autorizzazione unica per l'esercizio delle centrali idroelettriche di potenza superiore a 100 kW. Sotto tale soglia vi è la facoltà di avvalersi della procedura di abilitazione semplificata di cui all'art. 5 del D. Lgs. 28/2011 oppure di chiedere anche in questo caso l'autorizzazione unica.

In relazione ai procedimenti di autorizzazione unica di competenza regionale (impianti eolici di potenza uguale/superiore a 1000 kW e impianti idroelettrici di potenza superiore a 100 kW), con la presente proposta di deliberazione la Regione promuove il coordinamento tra le procedure di autorizzazione unica, valutazione di impatto ambientale e concessione di derivazione d'acqua, auspicando che ciò costituisca un modello di buona pratica da seguire anche per i procedimenti di autorizzazione unica di competenza provinciale.

L'art. 12 comma 4 d. lgs. 387/2003 come modificato dall'art. 5 comma 2 del d. lgs. 3 marzo 2011 n. 28 prevede che "fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni, (...)" , ciò significa che la procedura di screening deve precedere la domanda di autorizzazione unica senza interferire sul termine massimo di novanta giorni previsto per il procedimento di autorizzazione unica.

Allo stato attuale il proponente presenta la domanda di rilascio di autorizzazione unica con la relativa documentazione di cui al d.m. 10 settembre 2010 punto 13.1, insieme a tutte le altre eventuali domande che confluiscono all'interno dell'autorizzazione unica (altre autorizzazioni, concessioni, nulla osta necessari al progetto) e unitamente a ognuna di esse la relativa documentazione, all'autorità regionale competente la quale, entro 30 giorni, convoca la Conferenza dei Servizi solo ai fini del D. Lgs. 387/2003.

A seguito della conferenza dei servizi iniziale, tutte le amministrazioni coinvolte, compresa l'autorità competente per la VIA, iniziano a valutare, ciascuno per quanto di competenza, il progetto presentato. L'autorità VIA in particolare, può convocare a sua volta la conferenza di servizi ai fini VIA, invitando spesso gli stessi enti che hanno già partecipato alla conferenza indetta dall'autorità 387/2003.

Non solo. In esito alla procedura di VIA, il progetto potrebbe subire modifiche, anche di carattere sostanziale, con la conseguenza che le altre amministrazioni coinvolte si trovano nella condizione di valutare ex novo il progetto con le modifiche.

Questo per il proponente significa ridepositare tante copie del progetto modificato e relativa documentazione quante sono le autorità coinvolte nel procedimento 387/03, e per le amministrazioni coinvolte cominciare da capo la valutazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con la presente proposta di deliberazione si propone di approvare l'allegato A nel quale sono contenuti gli indirizzi da seguire al fine di ottenere il provvedimento di cui all'art. 12 del d. lgs. 387/2003 in tempi brevi, certi e senza inutile dispendio di costi per copie superflue della documentazione.

Secondo tale ordine di idee, il proponente presenta la domanda di rilascio di autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003, unitamente alla documentazione di cui al punto 13.1 del d.m. 10 settembre 2010 e insieme a TUTTE le altre eventuali domande che confluiscono all'interno dell'autorizzazione unica (altre autorizzazioni, concessioni, nulla osta necessari al progetto) ma SENZA la relativa documentazione, all'autorità regionale competente, posto che la conoscenza del progetto è comunque garantita dal deposito dello stesso presso i comuni interessati e dalla pubblicazione sul sito dell'autorità VIA. Per consentire il rispetto dei termini di cui all'art. 12 comma 4 d. lgs. 387/2003 (novanta giorni) e per evitare l'inutile decorso dei termini medesimi, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda l'autorità competente per l'autorizzazione unica convoca l'autorità competente per la VIA per verificare la completezza della documentazione sia ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica che ai fini del rilascio della VIA.

Nell'ottica della semplificazione, e in virtù di quanto previsto dall'art. 29 bis della l.r. 5/2006 ("Per gli impianti idroelettrici soggetti ad autorizzazione unica regionale ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, la Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, nel rispetto dei principi di razionalizzazione e semplificazione, i criteri e le modalità per lo svolgimento del relativo procedimento e definisce in particolare, il regime di pubblicità degli atti, la documentazione da allegare all'istanza, nonché i criteri per un ottimale utilizzo della risorsa idrica.") si ritiene di unificare la disciplina delle pubblicazioni richieste sia ai fini VIA, ai sensi del d. lgs. 152/2006, che ai fini D. Lgs. 387/2003 e l.r. 5/2006.

Allo stato attuale inoltre, come accennato sopra, per gli impianti per i quali è richiesta la VIA, potrebbero svolgersi due conferenze di servizi – una ai fini 387/2003 e una ai fini VIA – alle quali partecipano prevalentemente le stesse amministrazioni, chiamate a pronunciarsi distintamente per l'autorizzazione unica e per l'impatto ambientale.

Una semplificazione di rilievo riguarda la previsione di un'unica conferenza di servizi, all'interno del procedimento di cui all'art. 12 d. lgs. 387/2003, valida sia ai fini dell'autorizzazione unica che della VIA. In tale contesto, in cui vengono convocate tutte le amministrazioni coinvolte, viene sospeso il procedimento di autorizzazione unica in attesa dell'esito del procedimento di VIA. È già in questa sede che l'autorità VIA inizia l'esame del progetto con le amministrazioni convocate.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

All'esito della valutazione ambientale il proponente, dopo aver adeguato il progetto alle eventuali prescrizioni, fa istanza di revoca della sospensione, riattivando il procedimento di autorizzazione unica e allegando tutte le copie documentali necessarie ad ogni amministrazione coinvolta nell'ambito del procedimento unico, per le valutazioni di competenza. Questo permette di evitare l'inutile dispendio di copie del progetto che attualmente deriva dalla duplice produzione: prima e dopo l'adeguamento alle prescrizioni VIA.

Il procedimento di autorizzazione si conclude nei termini previsti dalla legge, una volta acquisiti i provvedimenti e nulla osta che vi confluiscono compresa la concessione di derivazione per gli impianti idroelettrici.

La presente istruttoria è stata curata dall'avv. Francesca Recanatesi in collaborazione con l'avv. Maria Cristina Giombetti, la dott.ssa Simona Palazzetti, l'arch. Velia Cremonesi, la sig.ra Simonetta Taddei, il dott. Alberto Orso e l'ing. Carlo Duca.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto si propone di:

approvare gli indirizzi di semplificazione amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del d. lgs. 387/2003 di cui all'allegato A da considerarsi parte integrante della presente deliberazione.

Il responsabile del procedimento
(Francesca Recanatesi)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il dirigente del servizio
(Antonio Minetti)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione si compone di n. 14 pagine, di cui n. 9 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta

(Elisa Moroni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

Indirizzi di semplificazione amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al d. lgs 387/2003

Premessa

Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" è ispirato a principi di semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Il Decreto, da parte sua, è volto a promuovere un maggiore contributo delle fonti energetiche rinnovabili (art. 1) e a perseguire gli obiettivi nazionali relativi alle quote di produzione energetica da fonti rinnovabili, come stabilito in ambito europeo (art. 3).

La procedura di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica, compresi gli impianti alimentati da fonti rinnovabili disciplinata dal D. Lgs 387/03, all'art. 12 comma 4, prevede la conclusione del procedimento in 90 gg. dal ricevimento dell'istanza, "(...) fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni (...)", "(...) al netto dei tempi previsti dall'art. 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione ambientale (...)"

Pertanto **preliminarmente** va espletata la procedura di screening, dopo di che la procedura di VIA costituisce un endo - procedimento all'interno di quello volto al rilascio dell'autorizzazione unica.

L'autorizzazione prevista dal D. Lgs. 387/03 è relativa alla "Costruzione ed all'esercizio" dell'impianto di produzione di energia elettrica, ed è rilasciata attraverso un procedimento di autorizzazione unica.

Ciò significa che il procedimento dovrà concludersi con un provvedimento autorizzativo unico, comprendente tutte le autorizzazioni ed i nulla osta necessari al fine di costruire ed esercire l'impianto.

La richiesta di rilascio di autorizzazione unica è dunque condizione necessaria per il corretto avvio del procedimento di cui al D. Lgs. 387/2003.

Per contro la richiesta di rilascio di altri provvedimenti relativi a procedimenti che confluiscono nell'ambito del procedimento unico non costituisce in nessun caso atto idoneo all'avvio del procedimento di cui all'art. 12 del D. Lgs. 387/2003.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In conseguenza di ciò non si ritiene validamente introdotto il procedimento amministrativo ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003 proposto con la presentazione di una domanda di un endo procedimento seppur in esso contenuto (ad esempio la presentazione della domanda di verifica di assoggettabilità "screening" e/o di VIA, da sole non sostituiscono, neppure temporaneamente, la domanda di autorizzazione unica).

La disciplina dell'autorizzazione unica è dunque applicabile solo ai procedimenti validamente incardinati.

L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di cui al D. Lgs. 387/2003 rappresenta l'unico interlocutore che si interfaccia con il proponente e al contempo, sempre nell'ottica della semplificazione dell'attività amministrativa, è l'unico soggetto competente a coordinare i procedimenti che confluiscono nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica.

Ne deriva che una volta pervenuta l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica spetta unicamente all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione medesima rapportarsi con le altre amministrazioni di volta in volta coinvolte nel procedimento (ivi compresi gli enti locali), mediante la convocazione della conferenza di servizi e la trasmissione della documentazione necessaria.

La Regione Marche con l' art. 23 bis della l.r. 10/1999 ha delegato alle Province le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni di cui all'art. 12 D. Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di impianti solari fotovoltaici ed impianti per la produzione di energia derivante dallo sfruttamento del vento ad esclusione di quelli la cui valutazione di impatto ambientale è di competenza regionale, e cioè gli impianti eolici di potenza uguale/superiore a 1000 kW.

Sono inoltre di competenza regionale i procedimenti di autorizzazione unica per l'esercizio delle centrali idroelettriche di potenza superiore a 100 kW. Sotto tale soglia vi è la facoltà di avvalersi della procedura di abilitazione semplificata di cui all'art. 5 del D. Lgs. 28/2011 oppure di chiedere anche in questo caso l'autorizzazione unica.

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DERIVANTE DALLO SFRUTTAMENTO DEL VENTO DI POTENZA UGUALE/SUPERIORE A 1000 kW E IMPIANTI IDROELETTRICI CON POTENZA SUPERIORE A 100 kW.

FASE A:

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA (SCREENING) DEL PROGETTO E PUBBLICAZIONI (art. 20 d.lgs. 152/2006)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La fase di verifica dovrà essere esperita prima dell'avvio della procedura ai sensi del d. lgs. 387/2003 (art. 12 comma 4 d. lgs. 387/2003 come modificato dall'art. 5 comma 2 del d. lgs. 3 marzo 2011 n. 28), "fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni, (...)".

La domanda di screening deve essere pubblicata secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 2 del d. lgs. 152/2006.

Per gli impianti idroelettrici contestualmente alla presentazione della domanda di screening, il proponente deve presentare all'autorità competente per lo screening la domanda di concessione della derivazione così come previsto dall'art. 20 della l.r. 9 giugno 2006, n. 5, allegando la documentazione necessaria.

Il proponente provvede alla pubblicazione dell'avviso del deposito della domanda di screening sul BUR, sull'albo pretorio dei comuni interessati, nonché su un quotidiano a diffusione regionale, dandone contestuale comunicazione all'autorità competente allo screening. Spetta invece a quest'ultima la pubblicazione nel BUR e nel sito web sia dell'avvio del procedimento che del provvedimento conclusivo di screening, il quale dovrà essere allegato alla domanda di rilascio di autorizzazione unica a pena di improcedibilità.

Conclusa la fase di screening, se l'impianto non deve essere sottoposto a VIA, il proponente presenta domanda di autorizzazione unica ai sensi del d. lgs. 387/2003 e il procedimento si sviluppa secondo le procedure di cui all'art. 12 del d. lgs. 387/2003; se l'impianto deve essere sottoposto a VIA, il proponente procede con la presentazione dell'istanza di rilascio di autorizzazione unica ex d. lgs. 387/2003 con la quale si apre la procedura di seguito riportata alla fase B.

Fatte salve le domande di verifica di assoggettabilità, l'autorità competente al rilascio della VIA non è tenuta ad accettare domande di VIA finalizzate al rilascio dell'autorizzazione unica da soggetti diversi dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica medesima.

FASE B:

RICEVIMENTO DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA

L'istanza deve essere presentata alla Regione Marche p.f. "Rete elettrica regionale, autorizzazioni energetiche, gas e idrocarburi".

In questa prima fase del procedimento, nei casi in cui il progetto debba essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale, poiché il progetto è ancora suscettibile di modifiche per



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

eventuali prescrizioni che potrebbero essere dettate in sede di valutazione di impatto ambientale, si ritiene opportuno limitare all'essenziale il numero delle copie della documentazione da presentare in prima istanza. In questa fase il proponente presenta una copia del progetto e la documentazione di cui al punto 13.1 del d.m. 10.09.2010 all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica, oltre alla documentazione necessaria al rilascio della VIA (nel numero di copie richieste dalla normativa VIA) e della concessione di derivazione. La presentazione dell'istanza di rilascio di autorizzazione unica comprende tutte le eventuali domande che confluiscono all'interno del procedimento di autorizzazione unica (altre autorizzazioni, concessioni, nulla osta necessari al progetto) ma SENZA la relativa documentazione.

Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, l'amministrazione competente verifica in sede tecnica la completezza della documentazione (anche quella ai fini del rilascio della VIA e della concessione di derivazione), provvedendo alla relativa trasmissione.

In caso di mancanza di documentazione l'autorità competente ne dispone il completamento secondo le modalità di cui al punto 14.4 del d.m. 10.09.2010.

Pubblicazioni

Il proponente procede alla pubblicazione ai fini della valutazione di impatto ambientale nel BUR, nell'albo pretorio dei Comuni interessati e nel quotidiano a diffusione regionale nel termine indicato nell'istanza di VIA, precisando, nel caso di impianti idroelettrici, che detta pubblicazione deve ritenersi valida anche per la concessione per la derivazione. Tale pubblicazione determina il regime di concorrenza di cui all'art. 5 comma 1 della l.r. 5/2006.

Tali forme di pubblicità tengono luogo dell'avvio del procedimento.

L'autorità competente per l'autorizzazione unica procede alla comunicazione dell'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica, anche ai fini del procedimento di VIA e del rilascio della concessione per la derivazione. Poiché secondo la normativa VIA l'avvio del procedimento decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito del progetto, nell'ottica della semplificazione e razionalizzazione del procedimento, la data di avvio del procedimento in esame deve coincidere con quella della pubblicazione.

Gli oneri istruttori per il rilascio dell'autorizzazione unica sono individuati dalla DGR 255/2011.

FASE C:

CONFERENZA DI SERVIZI

Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente convoca la conferenza di servizi ex art. 14 l. 241/90 sia ai fini del procedimento di cui al d.lgs. 387/2003 che del procedimento VIA.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nell'ottica della semplificazione delle procedure si ritiene di dover accorpate le conferenze di servizi relative alle due procedure (di VIA e di autorizzazione unica) in un'unica soluzione visto, tra l'altro, la pressoché identica formazione soggettiva delle conferenze in questione.

Nell'ambito della conferenza di servizi convocata sia ai fini del procedimento di autorizzazione unica che del procedimento VIA, l'autorità competente al rilascio del provvedimento di autorizzazione unica sospende i lavori della conferenza medesima ai soli fini del rilascio dell'autorizzazione unica fino all'esito della procedura di VIA (punto 14.13 d.m. 10 settembre 2010), contestualmente la stessa conferenza di servizi procede ai fini del rilascio della VIA.

Terminata la procedura per il rilascio della VIA, l'autorità competente al rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale comunica la chiusura del procedimento con il rilascio del decreto di VIA sia all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica sia al proponente.

Con tale decreto l'autorità VIA avvisa il proponente che, una volta ottemperate le prescrizioni VIA (ove richieste), resta a suo carico l'onere di chiedere la revoca della sospensione del procedimento di cui al d. lgs. 387/2003, ai fini della sua riattivazione.

Nel caso in cui la VIA si sia conclusa con prescrizioni, una volta ottemperate, il proponente deve proporre istanza di revoca della sospensione all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica, allegando tante copie del progetto, così come adeguato alle prescrizioni VIA, quante sono le autorità coinvolte nella conferenza di servizi di cui all'art. 12 del d. lgs. 387/2003.

Nel caso in cui la VIA si sia conclusa senza prescrizioni, il proponente deve ugualmente proporre istanza di revoca della sospensione all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica, allegando tante copie del progetto, quante sono le autorità coinvolte nella conferenza di servizi indetta nell'ambito del procedimento di cui al d. lgs. 387/2003.

A seguito dell'istanza di revoca della sospensione, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica convoca la conferenza di servizi per la disamina del progetto come eventualmente modificato dalle prescrizioni VIA.

Ogni amministrazione coinvolta procede per quanto di competenza.

Acquisiti i pareri delle autorità coinvolte (ivi compreso quello dell'autorità competente al rilascio della concessione a derivare), l'autorità competente provvede al rilascio dell'autorizzazione unica.

L'autorizzazione unica comprende tutte le autorizzazioni ed i nulla osta necessari al fine di costruire ed esercire l'impianto.

Per le grandi derivazioni di competenza regionale, la struttura competente rilascia la concessione ai sensi della l.r. 5/2006, prima della formalizzazione dell'autorizzazione unica.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


Inoltre in riferimento alla classificazione delle derivazioni di acqua pubblica (L.R. n°5/2006), fatta salva la competenza delle Province per quanto riguarda la concessione di piccole derivazioni d'acqua di cui all'art. 52 l.r. n. 10/1999, ed il nulla osta idraulico ai sensi del RD n. 523/1920, nel caso in cui l'impianto idroelettrico risulti sotteso ad una grande derivazione, ossia ricorrano le condizioni di cui all'art. 28 della l.r. 5/2006, ovvero trattasi di variante ad uso promiscuo alla grande derivazione, la concessione per derivazione idroelettrica è rilasciata dalla competente struttura Regionale

Di seguito si riporta un diagramma di flusso che sintetizza il coordinamento e la semplificazione procedurale sopra esposta. Per la lettura del diagramma è necessario premettere che con **P** si intende il **Proponente** del progetto, con **AC387**, si intende l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs 387/03, con **ACVIA** si intende l'autorità competente al rilascio del provvedimento finale di screening e/o di VIA con **CdS** si intende conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e successivi della l. 241/90.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


FASE A





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

FASE B





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

FASE C

AC 387 – Convocazione CdS per autorizzazione unica



AC 387 – Normale Iter autorizzazione unica comprendente la concessione di derivazione d'acqua



AC 387 – Rilascio autorizzazione unica (nel caso di imp. idroelettrici include la concessione alla derivazione)